

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, TODINI, BARBARO, REBECCHINI e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1976

#### Istituzione della Università statale della Tuscia in Viterbo

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scioglimento anticipato della VI Legislatura ha interrotto l'iter legislativo di molte proposte di legge tra quali quella del senatore Minnocci (Senato n. 1325: Istituzione di università statali nelle province di Frosinone e Viterbo) e quella governativa presentata dai ministri Malfatti, Colombo, Andreotti (Senato n. 2299: Istituzione delle università statali della Tuscia e di Cassino, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino). È opportuno ricordare che un'area di comune consenso si era, dopo lunga discussione, stabilita tra diverse forze politiche che componevano la Commissione istruzione del Senato della Repubblica.

Le linee di tendenza che si erano in quella occasione precisate ed in particolare nella seduta della Commissione del 18 marzo 1976 corrispondevano esattamente a quelle stabilite dalla decisione favorevole della Regione Lazio e del Comitato interministeriale della programmazione (CIPE) per quanto concerne l'università viterbese; le cui attese si collocano in un contesto comprensoriale che ha sostenuto non pochi sacrifici morali e mate-

riali e che dallo sviluppo dell'università attende un rilancio economico e culturale non procrastinabile.

La Regione Lazio nel far voti al Parlamento per una sollecita approvazione della proposta della statizzazione dell'Università di Viterbo teneva anche conto dell'equilibrio geografico nella collocazione delle sedi universitarie regionali in rapporto alle popolazioni interessate e da interessare e, nel caso specifico, dell'alleggerimento della pressione sull'Università di Roma e del conseguente decongestionamento delle facoltà più affollate. La decisione regionale, recependo il voto delle popolazioni, rientra in un razionale coordinamento capace di assicurare uno sfruttamento ottimale delle strutture esistenti, in un quadro ottimale di ricerca scientifica, strettamente legata alle esigenze professionali. Per questa ragione i sottoscritti evidenziano la necessità indifferibile di procedere ad una decisione al riguardo, nel quadro di una gerarchia di urgenze che il Parlamento è chiamato ad affrontare riguardo ai problemi della università italiana nel suo complesso. È opportuno sottolineare che la

precedente legislatura aveva riconosciuto valida tale precedenza dopo un esame comparato delle richieste e delle attese.

Ogni ulteriore ritardo aggrava i problemi anzichè risolverli e comporta uno scoraggiamento delle popolazioni che inevitabilmente si riflette nel tono della vita culturale e civile dell'università e dell'ambiente.

Onorevoli senatori, l'area comprensoriale dell'Università di Viterbo risulta sul piano economico ancora legata al reddito di una economia prevalentemente agricola, sicchè l'esistenza stessa dell'università ha giocato e gioca un ruolo promozionale. Con il presente disegno di legge che qualifica in un più preciso senso di sviluppo regionale i tipi di facoltà, i sottoscritti intendono riaffermare tale realtà recependo le condizioni favorevoli che l'area in oggetto presenta al riguardo.

L'università di Viterbo posta come è in una zona rapidamente collegata con la capitale e con una rete di facili comunicazioni con i centri abitati limitrofi è in grado di offrire una fruibilità ottimale del servizio universitario in quanto consente agli studenti un rapporto facile e costante con la residenza abituale. Sicchè senza essere una Università residenziale ne assolve le funzioni.

Gli interessi degli studenti che da anni ormai frequentano la libera Università viter-

bese e i sacrifici del personale docente e non docente debbono, inoltre, doverosamente avere un riconoscimento ufficiale. La disciplina programmata dei riconoscimenti statali, onde evitare campanilistiche proliferazioni, richiede con urgenza l'assolvimento delle promesse e il riconoscimento degli interessi pubblici, che già trovarono nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, la conferma legislativa.

L'Università della Tuscia sarà strutturata in dipartimenti come stabilito dall'articolo 3 per l'organizzazione ed il coordinamento degli insegnamenti svolti nelle facoltà che abbiano caratteristiche e finalità comuni.

L'Università della Tuscia comprende le seguenti facoltà:

- 1) lettere;
- 2) medicina e chirurgia (1° biennio);
- 3) agraria;
- 4) economia e commercio;
- 5) scienze turistiche.

Onorevoli colleghi, gli studenti e le popolazioni della Tuscia aspettano da tempo l'istituzione dell'Università di Stato a Viterbo e per questo vi invitiamo a provvedere sollecitamente.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1976-77 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede in Viterbo, in conformità dell'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2.**

L'Università statale degli studi della Tuscia comprende le seguenti facoltà:

- a) lettere;
- b) medicina e chirurgia (1° biennio);
- c) agraria;
- d) economia e commercio;
- e) scienze turistiche.

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche, assicurate anche da parte di enti locali e di privati, riuniti eventualmente in consorzio mediante apposite convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei consigli di Facoltà o, in loro mancanza, dei comitati ordinari di cui al successivo articolo 5 sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non siano già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

L'Università è strutturata in dipartimenti i quali organizzano e coordinano tutti gli insegnamenti svolti nelle facoltà che abbiano caratteristiche e priorità comuni. Al dipartimento sono assegnati il personale, i mezzi finanziari, i locali per le attività la cui utilizzazione è determinato con deliberazione del Consiglio di dipartimento.

Il Consiglio di dipartimento è formato dalla totalità dei professori e da rappresentanze elette da tutte le altre componenti universitarie. I modi di elezione e di funzionamento dei Consigli di dipartimento saranno regolati da appositi statuti.

Il direttore di dipartimento è eletto dal Consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita anche le funzioni amministrative e contabili.

#### Art. 4.

Sino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai consigli medesimi sono esercitate da comitati tecnico-amministrativi, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

#### Art. 5.

Le attribuzioni, demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto e nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso

si costituirà il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

#### Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il rettore dell'Università della Tuscia sarà eletto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive integrazioni e modificazioni, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori e, se costituiti, i consigli di facoltà.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento dell'Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo, con qualifica di pro-rettore.

#### Art. 7.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università della Tuscia che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 8.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo presso la libera Università della Tuscia sino all'anno accademico 1976-77 sono riconosciuti validi ai fini

del proseguimento degli studi e del conseguimento della laurea o diploma.

Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea o di diploma sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre la dissertazione di laurea o diploma, due argomenti oggetto di trattazione scritta relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea o diploma.

Sono riconosciuti come corrispondenti agli esami integrativi gli esami sostenuti dagli studenti iscritti alla facoltà di magistero nella misura di tre esami come minimo, ai fini dell'iscrizione alla facoltà di lettere di nuova istituzione. Con l'anno accademico 1976-77 sono chiuse le iscrizioni alla facoltà di magistero, che sarà progressivamente disattivata, parallelamente all'attivazione della facoltà di lettere.

#### Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge all'Università della Tuscia sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B.

I posti di ruolo di professore sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

I posti relativi al personale non insegnante saranno ricoperti dal personale che già presta servizio nei corsi di laurea già funzionanti in Viterbo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tale inquadramento viene disposto riconoscendo la qualifica e la classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte anteriormente al 30 giugno 1976 conservando l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I servizi prestati dai professori incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti in Vi-

terbo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi dell'insegnamento, di cui al settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle Università statali.

#### Art. 10.

È mantenuta a favore dell'Università degli studi della Tuscia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15712.

Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi della Tuscia gli impegni assunti dal Consorzio universitario costituito con decreto prefettizio n. 15712 del 13 ottobre 1969 e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente del Comitato tecnico amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

#### Art. 11.

L'Università degli studi della Tuscia può stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

L'Università degli studi della Tuscia può stipulare convenzioni con enti di cultura nazionali ed internazionali nel quadro delle iniziative sull'educazione permanente.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3 miliardi annui si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Posti del personale insegnante di ruolo

<i>Facoltà di lettere</i>	<i>Posti</i>
Professori universitari . . .	18
Assistenti universitari . . .	24
<i>Facoltà di Economia e Commercio</i>	
Professori universitari . . .	19
Assistenti universitari . . .	25
<i>Facoltà di medicina e chirurgia</i>	
Professori universitari . . .	21
Assistenti universitari . . .	25
<i>Facoltà di agraria</i>	
Professori universitari . . .	20
Assistenti universitari . . .	22
<i>Facoltà di scienze turistiche</i>	
Professori universitari . . .	18
Assistenti universitari . . .	22



TABELLA B  
UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Posti del personale non insegnante di ruolo

	Posti
Primo dirigente . . . . .	1
Carriera direttiva amministrativa . . . . .	4
Carriera di concetto amministrativa . . . . .	8
Carriera direttore di ragioneria . . . . .	3
Carriera di concetto ragioneria . . . . .	3
Carriera esecutiva . . . . .	40
Carriera direttore di biblioteca . . . . .	1
Carriera concetto biblioteca . . . . .	8
Carriera ingegnere uffici tecnici . . . . .	1
Carriera concetto uffici tecnici . . . . .	3
Ausiliari . . . . .	50
Tecnici laureati . . . . .	25
Tecnici coadiutori . . . . .	40
Tecnici esecutivi . . . . .	60
Operai . . . . .	15